

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1756}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001,
n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare
il finanziamento del terrorismo internazionale

Presentato il 15 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — La strategia internazionale per combattere il terrorismo assegna un ruolo importante all'azione volta a bloccarne le fonti di finanziamento. Due sono i canali principali da seguire:

1) immediatamente: rintracciare e bloccare i beni e i flussi finanziari collegati

a Osama Bin Laden e al regime dei Talebani;

2) nel più breve tempo possibile: fissare delle regole internazionali per proteggere il sistema finanziario ed evitare che sia utilizzato per sostenere il terrorismo e recepirle negli ordinamenti nazionali.

Gli Stati Uniti e tutti i Paesi che ripudiano il terrorismo stanno rapidamente rafforzando gli strumenti per combatterlo e stanno rendendo più rapida ed efficace la cooperazione e il coordinamento internazionale. Il decreto-legge in esame introduce due strumenti indispensabili perché l'Italia sia in grado di partecipare attivamente all'azione della comunità internazionale.

L'articolo 1 istituisce un organismo di coordinamento (il Comitato di sicurezza finanziaria) che risponde ad un duplice scopo: monitorare il buon funzionamento del sistema italiano di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e assicurare il coordinamento con l'azione degli altri Paesi.

Nella recente riunione di Washington del 6 ottobre ultimo scorso i Ministri finanziari del Gruppo dei sette hanno ribadito la necessità di un'unità di azione per combattere il finanziamento del terrorismo; hanno chiesto al Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), di fissare degli *standard* internazionali in materia per guidare l'azione nazionale; si sono impegnati a costituire delle unità nazionali di coordinamento e hanno invitato altri Paesi a fare altrettanto.

Gli Stati Uniti hanno costituito presso il Department of the Treasury il Foreign Terrorist Assets Tracking Centre (FTATC) e la Francia ha appena annunciato la creazione di FinTer, presso il Ministère de l'Economie e des Finances.

Si tratta di organismi di coordinamento che hanno funzioni e poteri simili a quelli proposti per il Comitato di sicurezza finanziaria. Con questi organismi il Comitato dovrà immediatamente collegarsi per assicurare il pieno coordinamento dell'azione internazionale.

La composizione del Comitato comprende tutti i Ministeri e gli enti che sono già impegnati nella lotta al riciclaggio e agli altri reati finanziari e che partecipano ai lavori di organismi internazionali quali il GAFI.

Per adempiere alle sue funzioni di monitoraggio e di coordinamento il Comitato acquisirà informazioni in possesso

delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga alle disposizioni in materia di segreto d'ufficio. Potrà inoltre richiedere accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria, e richiedere lo sviluppo di attività informative al Corpo della guardia di finanza. Questo è necessario affinché il Comitato disponga di una base informativa ampia e diversificata. Solo così sarà in grado di assicurarsi del buon funzionamento del sistema italiano, anche in confronto con quello degli altri Paesi e potrà contribuire con piena conoscenza della materia ai lavori in sede internazionale.

L'immediatezza del pericolo terrorismo richiede che il Comitato sia immediatamente operativo e in grado di contribuire allo sforzo internazionale e giustifica il ricorso ad un provvedimento d'urgenza quale il decreto-legge.

La durata del Comitato è stabilita in un anno. Tale durata potrà essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 stabilisce le disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che comunque riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti o organizzazioni legate al terrorismo.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni n. 1267/99 del 15 ottobre 1999 e n. 1333/2000 del 19 dicembre 2000 ha stabilito delle misure da adottare in relazione alla situazione in Afghanistan. Le risoluzioni, emanate ai sensi del capitolo VII della Carta, obbligano tutti gli Stati membri a porre in essere misure sanzionatorie nei confronti della fazione afghana nota come i «Talibani» sintanto che proteggeranno il terrorista di nazionalità saudita Osama Bin Laden. Le misure consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati dai Talibani — salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU per le sanzioni — e nel congelamento dei capitali e di altre risorse

finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dai Taliban presso banche e altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.

Con la più recente risoluzione n. 1373 del 29 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha esteso le misure di embargo a qualsiasi soggetto implicato in atti di terrorismo.

Il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 26 febbraio 2001, ha adottato una posizione comune (2001/154/PESC) che ha imposto le misure restrittive previste dalla anzidetta risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito della mancata consegna da parte dei Taliban di Osama Bin Laden, ai sensi della suddetta risoluzione, esortando altresì i Taliban a cessare di offrire asilo a terroristi internazionali, a loro organi e ad adottare con urgenza misure per consentire di assicurare alla giustizia i responsabili di atti terroristici.

L'adozione di misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Si è tuttavia resa necessaria una normativa comunitaria per dare attuazione alle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza e per garantire la certezza del diritto all'interno della Comunità.

Per i motivi suesposti il Consiglio dell'Unione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che, oltre all'indicazione delle misure da adottare contro i Taliban, dispone che gli Stati membri impongano sanzioni in caso di violazione del dettato del regolamento stesso.

L'Italia ha stabilito queste sanzioni con il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

Nel frattempo le indagini e le informazioni raccolte hanno portato ad allar-

gare la lista dei soggetti implicati nel terrorismo, ben oltre i nomi individuati nelle prime due risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Il continuo aggiornamento degli elenchi dei terroristi, effettuato dal Consiglio di sicurezza con una nuova risoluzione o con decisione del Comitato per le sanzioni o dall'Unione europea, con un nuovo regolamento, ci impone una continua rincorsa per estendere ai nuovi soggetti della lista l'apparato sanzionatorio.

Per poter effettuare questa estensione senza ritardi, l'articolo 2 prevede che il regime sanzionatorio già contenuto nel citato decreto-legge del 28 settembre, derivato dal testo unico in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988) e ripreso in tutti i precedenti decreti-legge recanti norme in materia di embargo, sia automaticamente esteso ai nuovi soggetti individuati da un regolamento comunitario e, comunque, a tutte le ipotesi in cui vengano adottati analoghi regolamenti comunitari. Tale regime sanzionatorio riprende sostanzialmente quanto già stabilito nel decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

Non si redige la relazione tecnica in quanto dalle disposizioni contenute nel presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tale proposito pare utile sottolineare, in particolare, che l'istituzione del Comitato previsto dall'articolo 1 deve avvenire — per norma espressa — senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

D'altra parte alle eventuali spese di funzionamento del medesimo (spese di fax, fotocopie, telefono, cancelleria) si può fare senz'altro fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche della circostanza che, sempre all'articolo 1, viene soppressa una Commissione consultiva — ancora funzionante — prevista dal testo unico in materia valutaria.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001

Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;

Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;

Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani;

Vista la dichiarazione adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più industrializzati, nella quale si ribadisce l'impegno di rintracciare e bloccare i beni dei terroristi e dare vigorosa esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, si chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze per includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si invitano tutti i Paesi a creare un meccanismo nazionale di coordinamento contro il finanziamento del terrorismo, anche ai fini di uno scambio internazionale di informazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti per il contrasto del terrorismo internazionale, prevedendo l'istituzione di un organismo di coordinamento e l'introduzione di adeguati strumenti sanzionatori amministrativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Comitato di sicurezza finanziaria).

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini

dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni di carattere sanzionatorio).

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

